

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 16/06/2020

FATTO

In data 11/04/2016 la cliente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare in 84 rate mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 37 rate.

Esperito infruttuosamente il reclamo, ha proposto ricorso, rappresentando quanto segue:

- il TAN contrattuale, sulla base della descrizione contenuta nel SECCI, "*comprende la remunerazione di tutte le attività ed i costi che [l'intermediario] sosterrà nel corso del contratto, comprese le eventuali attività ricorrenti della rete distributiva ad esclusione dei costi fissi di istruttoria e di collocamento*";
- il tasso nominale annuo comprendeva i seguenti elementi: (i) il vero e proprio "tasso nominale annuo"; (ii) i costi assicurativi di € 161,70 addebitati interamente alla cliente; (iii) la componente commissionale *recurring* destinata alla rete distributiva dell'intermediario e la componente *up-front*;
- la normativa applicabile, sia nazionale che europea, prevede l'obbligo per gli intermediari di indicare separatamente ed in modo distinto il tasso annuo nominale da una parte ed i costi ed altre componenti dall'altra;
- non può considerarsi lecito l'inserimento all'interno del TAN di costi e commissioni che non sono calcolati su base annua, ma in misura percentuale; che tale metodologia non può considerarsi compatibile con il generale principio di trasparenza che dovrebbe guidare l'intermediario nella redazione dei contratti;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- tale commistione rende impossibile individuare il guadagno dell'intermediario per l'operazione finanziaria (ciò che normativamente è indicata dal TAN), i costi sostenuti e addebitati alla cliente e le commissioni *recurring*;
- in definitiva, nel contratto [...] il TAN non differisce dal TAEG, anzi, si pone proprio come un secondo TAEG. Quindi, il contratto presenta due diversi TAEG, ma è carente nell'indicare il TAN;
- da ultimo, appare evidente l'eterogeneità, e la conseguente opacità, delle attività descritte sotto la voce denominata commissioni del Finanziatore.

In conclusione parte ricorrente, visto l'esito negativo del reclamo, chiede:

Prima domanda, circa la voce di costo indicata come TAN,

1. In via principale, accertata la violazione dell'art 117 comma 4 TUB si condanni [REDACTED] ad applicare il tasso sostitutivo previsto dall'art 117 comma 7 TUB con la conseguente restituzione di quanto incassato in eccedenza, oltre interessi da calcolarsi con riferimento ai singoli pagamenti dal reclamo al saldo.
2. In via subordinata, accertata la mancata indicazione dei costi in modo autonomo rispetto agli interessi, si ritenga doveroso il rimborso di € 4.542,59 (al lordo di quanto rimborsato in sede d'estinzione a titolo di interessi).
3. In via ulteriormente degradata, accertata la violazione dell'art 125 *sexies* TUB si richiede il rimborso della voce di costo (TAN) in misura sterratamente proporzionale rispetto alla vita residua del prestito (cd. *pro rata temporis*) per un importo di € 1.003,58 già al netto di quanto rimborsato in sede d'estinzione.

Seconda domanda, circa la "commissione [REDACTED],"

1. In via principale, accertata la mancanza di causa della voce di costo o la duplicazione delle attività remunerate, si chiede la restituzione integrale di quanto pagato pari a € 1.050,00.
2. In via subordinata, stante la natura *recurring* della voce di costo, si chiede il rimborso di € 587,50. Sempre e comunque si chiede il rimborso di € 20,00 pagati per il presente ricorso.

Oltre interessi al tasso legale dal reclamo all'effettivo saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- in riscontro all'asserita mancanza di trasparenza del contratto in esame, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca, la cliente è stata idoneamente informata di tutte le condizioni contrattuali e delle voci di costo;
- in particolare, la sezione 3 del SECCI "Costi del Credito", al riquadro "Tasso di Interesse (T.A.N.)", a differenza di quanto sostenuto dalla cliente, indica che "*Il T.A.N. comprende la remunerazione di tutte le attività ed i costi industriali che [l'intermediario] sosterrà nel corso del contratto, comprese eventuali attività ricorrenti della rete distributiva, (cd commissioni e costi "recurring"), ad esclusione dei costi fissi di Istruttoria e di Collocamento, riflessi nella voce "Commissioni [finanziarie]" indicate nel successivo quadro 3.1.*"
- la commissione del finanziatore ricomprende pertanto i compensi fissi per la rete distributiva, non calcolati nel T.A.N.;
- la natura delle commissioni finanziarie, pari ad € 1.050,00, è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI ove risulta la loro natura "up front";
- infine, nel contratto in esame non sono stati applicati costi per le spese di riscossione rata, né per l'invio delle comunicazioni periodiche, né per le commissioni di anticipata estinzione.

In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.



DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio. È pacifico che, nel caso in esame, la cliente abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto dopo 37 rate sulle 84 complessive, come da quietanza prodotta dalla cliente.

Innanzitutto, la cliente, con riguardo alla “voce di costo indicata come TAN”, contesta la violazione degli artt. 116, comma 1, e 117, comma 4, TUB con conseguente: (i) domanda principale di applicazione del tasso sostitutivo BOT; (ii) domanda subordinata di retrocessione della somma di € 4.542,59 (pari all’ammontare degli interessi corrispettivi); e (iii) domanda “ulteriormente degradata”, di “rimborso della voce di costo in misura strettamente proporzionale rispetto alla vita residua del prestito (cd. *pro rata temporis*) per un importo di € 1.003,58 già al netto di quanto rimborsato in sede d’estinzione”.

Nel merito delle prime due domande si rileva che con gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio” del 30 marzo 2018, la Banca d’Italia ha fornito agli intermediari, tra l’altro, le seguenti indicazioni (punto 16) in tema di finanziamenti c.d. “tutto TAN”: «Schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento contro CQS rappresentano una buona prassi di mercato. Sebbene imperniata su un’ informativa non analitica, tale soluzione, che si caratterizza per la presenza di un limitato numero di commissioni, quando non del tutto assenti, assicura una maggiore tutela del cliente poiché: i) tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata a prescindere dalla loro natura; ii) semplifica la struttura tariffaria e la rende più comprensibile».

Inoltre, non risulta che siano stati applicati oneri non contemplati dalla disciplina contrattuale. Non constano specifiche regole secondo cui gli interessi non possano essere impiegati dall’intermediario per coprire costi di gestione del finanziamento. Inoltre, secondo il Collegio di Coordinamento (decisioni nn. 9584 e 9585 del 2017), il mancato rispetto degli obblighi informativi non determina la nullità delle clausole relative all’intermediazione ma comporta il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, quale conseguenza della mancata o erronea informazione. Neppure l’opacità delle clausole contrattuali comporta la loro nullità, derivandone invece, per giurisprudenza costante dell’Arbitro, la qualificazione dei relativi costi come *recurring*. Inoltre, la cliente ha dichiarato di aver sostenuto in proprio il costo della polizza assicurativa per € 161,70, mentre da contratto sarebbe compreso nel TAN. Dalla documentazione contrattuale emerge come i costi assicurativi siano stati sostenuti dall’intermediario. Anche dal certificato di polizza allegato dalla cliente emerge quale contraente l’intermediario resistente.

Con riguardo al punto n. 3) della “prima domanda”, si osserva che in sede di conteggio estintivo sono stati abbuonati interessi per € 1.538,10 in applicazione di quanto previsto dal contratto.

In definitiva, la “prima domanda” non può essere accolta.

Parte ricorrente chiede poi (“seconda domanda principale”) la nullità della commissione in controversia per assenza di causa in quanto rappresenterebbe una duplicazione dei costi inclusi nel TAN. In proposito, si fa presente che i costi (e le attività coperte da tali costi) di cui la cliente chiede la retrocessione sono determinati in contratto. Inoltre l’orientamento costante dei Collegi è di “sanzionare” l’opacità delle clausole, in caso di estinzione anticipata, mediante la riduzione *pro-rata temporis* dei relativi importi. La doglianza circa la supposta duplicazione di costi sembra, in particolare, appuntarsi sul fatto che il TAN ricomprende anche “le eventuali attività ricorrenti della rete distributiva” (cfr. SECCI, pt. 3 “Costi del credito”), a fronte di una commissione di tale rete ritenuta dalla cliente *recurring*.



In proposito, si osserva che i “costi industriali” compresi nel TAN comprendono le “attività ricorrenti della Rete Distributiva”, laddove la voce “costi fissi di istruttoria e collocamento” si riferisce tra l’altro ai “compensi fissi rete distributiva”. Per i motivi sopra esposti anche la “seconda domanda principale” non può essere accolta.

Merita invece accoglimento la “seconda domanda subordinata” che verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell’intermediario della quota non maturata al momento dell’estinzione anticipata delle commissioni previste dal contratto di finanziamento.

Tale restituzione è prevista dall’art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall’ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell’ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato



utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata al 31/05/2019, dopo la scadenza di n. 37 rate (su n. 84 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le commissioni finanziarie hanno natura *recurring* (la voce infatti include l'archiviazione di dati e documenti).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.457,41	Tasso di interesse annuale	7,20%
Durata del prestito in anni	7	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,95%
Data di inizio del prestito	11/04/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,86%

rate pagate	37	rate residue	47	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				1.050,00	Recurring	55,95%	587,50		587,50
								TOTALE:	587,50

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 587,50, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA